

**ISCRIZIONI 2017 PER IL MERCATO STAGIONALE**

**Termine d'iscrizione: 28 febbraio 2017**

<b>Cognome</b>			
<b>Nome</b>			
<b>Via / No</b>			
<b>Codice postale</b>		<b>Località</b>	
<b>Telefono</b>	<b>Tf:</b>	<b>Natel:</b>	
<b>Mail</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Alimentari</b> <input type="checkbox"/> <b>nostrani</b>	<input type="checkbox"/> <b>Formaggio</b>	<input type="checkbox"/> <b>Vino (confezionato/bottiglia)</b>	
	<input type="checkbox"/> <b>Frutta/Verdura</b>	<input type="checkbox"/> <b>Liquori (confezionato/bottiglia)</b>	
	<input type="checkbox"/> <b>Salumeria</b>	<input type="checkbox"/> <b>Birre (confezionato/bottiglia)</b>	
	<input type="checkbox"/> <b>Panetteria/Pasticceria</b>	<input type="checkbox"/> <b>Altro</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Artigianato</b>	<input type="checkbox"/> <b>Bigiotteria</b>	<input type="checkbox"/> <b>Prodotti a base di legno</b>	
	<input type="checkbox"/> <b>Ceramica</b>	<input type="checkbox"/> <b>Prodotti a base di cuoio</b>	
	<input type="checkbox"/> <b>Vestiario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Altro</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Industriale</b>	<input type="checkbox"/> <b>Bigiotteria</b>	<input type="checkbox"/> <b>Altro</b>	
<b>Descrizione dettagliata della merce in vendita:</b>			
<b>Bancarella AMA</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Ambulante:</b> Dimensioni stand	
<b>Luogo e data</b>			<b>Firma</b>

# REGOLAMENTO MERCATO STAGIONALE 2017

## CAPITOLO 1: SCOPO E ORGANIZZAZIONE

### Art. 1 Scopo

Il presente Regolamento ha quale scopo quello di disciplinare le condizioni di partecipazione al mercato stagionale di Ascona per l'anno 2017.

### Art 2. Gestore del mercato

1. L'organizzazione del mercato stagionale è delegata dal Municipio del Borgo di Ascona all'Associazione manifestazioni Ascona (AMA), la quale ha piena facoltà di gestire e organizzare il mercato tenuto conto dei principi che verranno indicati in seguito.
2. L'AMA incaricherà un responsabile del mercato il cui nominativo sarà comunicato a tutti gli espositori al momento dell'iscrizione.

## CAPITOLO 2: NORME GENERALI

### Art. 3. Orari

1. Il mercato stagionale si tiene di regola il martedì con inizio alle ore 10.00 e termina alle ore 17.30.
2. Gli spazi espositivi dovranno essere sgomberati unicamente dopo le ore 17.30.
3. Gli espositori devono attenersi rigorosamente agli orari di cui al cpv. 1 e al cpv. 2.
4. Eccezioni agli orari di cui al cpv. 1 e cpv. 2 possono essere concesse dal responsabile del mercato previa richiesta motivata.

### Art. 4 Luogo

1. Il mercato stagionale si svolge di regola sul lungolago di Ascona e si terrà indipendentemente dalle condizioni metereologiche.
2. Nel caso in cui il lungolago di Ascona dovesse essere occupato per manifestazioni autorizzate dal Municipio il mercato verrà spostato sul piazzale dell'Autosilo comunale.
3. Gli espositori non hanno diritto a richiedere alcun indennizzo per questo spostamento.

### Art. 5. Scelta degli espositori

1. Al fine di poter assicurare un mercato con un'offerta variegata, interessante e di qualità l'AMA seleziona gli espositori al mercato tenuto conto dei seguenti criteri:

- Viene data priorità ai prodotti regionali e artigianali;
- Viene limitato il numero di espositori con prodotti simili;
- Viene limitata, se non esclusa, la possibilità di esporre dei prodotti che non rispondono ai principi esposti in precedenza.

2. La decisione dell'AMA in merito alla scelta degli espositori è definitiva.

#### **Art. 6. Prodotti non autorizzati**

1. È severamente vietata la vendita di prodotti non legali.
2. È in particolare severamente proibita la vendita di prodotti derivanti dalla canapa.
3. È severamente proibita la vendita di prodotti contraffatti.
4. È vietato offrire alcolici ai passanti. In caso di vendita di alcool è necessario esporre un cartello con indicato che la vendita di alcolici è vietata ai minori di 18 anni.

#### **Art. 7. Prodotti che sottostanno a permessi cantonali**

1. È severamente proibita la vendita di prodotti che sottostanno a leggi speciali (ad. esempio igienico sanitarie, polizia del fuoco, regia dell'alcool) senza il previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni cantonali in base alle leggi in vigore.
2. La procedura necessaria per l'ottenimento dei necessari permessi cantonali spetta all'espositore stesso il quale si assume la relativa responsabilità in modo esclusivo.
3. L'AMA non si occupa dell'ottenimento dei permessi e nulla può essere richiesto all'AMA in tal senso.

### **CAPITOLO 3: PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATO**

#### **Art. 8. Tipo di partecipazione**

1. Gli espositori hanno la facoltà di richiedere:
  - il noleggio di una bancarella o di un gazebo messi a disposizione dall'AMA;
  - La possibilità di partecipare al mercato quali ambulante regolare
  - La possibilità di partecipare al mercato quale ambulante saltuario.

#### **Art. 9. Condizioni per il noleggio di una bancarella**

1. Il noleggio di una bancarella comporta i seguenti obblighi:
  - Iscrizione all'intera stagione del mercato 2017;

- Obbligo di presenza durante tutta la stagione;
  - Impegno a pagare anticipatamente le seguenti rate:
    - Entro il 15 marzo CHF 330.00 per la 1° serie di 6 mercati (4.04. – 9.05.)
    - Entro il 28 aprile CHF 275.00 per la 2° serie di 5 mercati (16.05. – 13.06.)
    - Entro il 20 giugno CHF 385.00 per la 3° serie di 7 mercati (11.07. – 22.08.)
    - Entro il 15 agosto CHF 440.00 per la 4° serie di 8 mercati (29.08. – 17.10.)
2. Sono tollerate al massimo due assenze durante tutta la stagione del mercato a condizione che le stesse vengano comunicate al responsabile del mercato entro le ore 12.00 del giorno precedente al mercato.
  3. L'espositore ha diritto di comunicare, in caso di assenza, il nominativo di un sostituto che il responsabile del mercato deve, previa verifica dell'accettazione delle condizioni e del rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, accettare.
  4. In tutti i casi l'assenza dal mercato non dà diritto a nessun rimborso anche in caso di rioccupazione della bancarella.
  5. In caso di assenze non preannunciate l'espositore verrà ammonito e verrà richiesta una penale di fr. 100.—che dovrà essere pagata prima del mercato successivo.
  6. Nel caso in cui, malgrado l'ammonimento, dovessero esservi altre assenze dal mercato non giustificate, l'AMA si riserva di annullare unilateralmente il contratto senza la possibilità di richiedere alcun rimborso.

#### **Art. 10. Condizioni per la partecipazione quale ambulante regolare**

1. Per ambulante regolare si intende l'espositore che partecipa a tutti i mercati settimanali.
2. La partecipazione al mercato quale ambulante regolare comporta i seguenti obblighi:
  - a) Iscrizione all'intera stagione del mercato 2017;
  - b) Obbligo di presenza durante tutta la stagione;
  - c) Impegno a pagare anticipatamente le rate a seconda della superficie occupata, vedi art. 13, la tassa d'iscrizione
    - a. Entro il 15 marzo per la 1° serie di 6 mercati (4.04. – 9.05.)
    - b. Entro il 28 aprile per la 2° serie di 5 mercati (16.05. – 13.06.)
    - c. Entro il 20 giugno per la 3° serie di 7 mercati (11.07. – 22.08.)
    - d. Entro il 15 agosto per la 4° serie di 8 mercati (29.08. – 17.10.)
  - d) Per le assenze valgono le stesse disposizioni di cui all'art. 9 cpv. 2-3-4-5

### **Art. 11. Condizioni per la partecipazione quale ambulante saltuario**

1. Per ambulante saltuario si intende l'espositore che partecipa al mercato in base a richieste singole.
2. La partecipazione al mercato quale ambulante saltuario comporta i seguenti obblighi:
  - a) Obbligo di presenza in caso di iscrizione;
  - b) Pagamento della tariffa giornaliera di cui all'art.12 oltre ad una sovrattassa per spese amministrative di fr. 10.—
  - c) In caso di mancata partecipazione al mercato dopo l'iscrizione verrà comunque riscossa l'intera tassa, comprensiva della sovrattassa di cui alla lett. b del presente articolo.

### **Art. 12. Procedura di iscrizione**

1. La richiesta di iscrizione al mercato stagionale, sia per il noleggio di una bancarella che per una partecipazione quale ambulante, deve essere inoltrata all'AMA entro la fine del mese di febbraio 2017 e deve essere correlata dei seguenti documenti:
  - Formulario d'iscrizione debitamente compilato;
  - Lista dettagliata dei prodotti in esposizione.
  - Presente regolamento debitamente sottoscritto a conferma del suo contenuto e a valere quale accettazione delle norme ivi contenute.
2. Con l'inoltro della richiesta di iscrizione all'AMA l'espositore si impegna a rispettare tutte le condizioni di cui al presente regolamento.
3. La lista dettagliata della merce che si intende esporre è vincolante per l'espositore. Qualsiasi modifica o aggiunta dei prodotti deve essere sottoposta all'approvazione dell'AMA.
4. Le iscrizioni saranno prese in considerazione solo se complete ed accompagnate dal regolamento firmato.
5. L'AMA verifica la richiesta di iscrizione e, previo controllo dei contenuti e della tipologia di merce proposta in vendita, rilascia un'autorizzazione di partecipazione nonché una conferma.
6. La lettera di conferma vale quale contratto di diritto privato a norma di legge. La lettera di conferma può essere inviata anche per e-mail.

### **Art. 13. Tariffe**

Le tariffe sono stabilite come segue:

<b>PUNTO DI VENDITA</b>	<b>TARIFFA</b>
-------------------------	----------------

Bancarella AMA		Fr. 55.00
Gazebo AMA		Fr. 55.00
	<b>MQ (fino a)</b>	<b>COSTO</b>
Tavoli 0,8 x 2 / 1.0 x 2 / 1.5 x 1.5	MQ 2.25	Fr. 20.00 (minimo)
Tavoli 1.5 x 2.00	MQ 3.00	Fr. 25.00
Tavoli 2.5 x 3.00	MQ 7.5	Fr. 30.00
Gazebo 3.0 x 3.0	MQ 9.00	Fr. 35.00 (minimo)
Superficie 3.0 x 5.0	MQ 15.0	Fr. 40.00
Superficie 3.0 x 6.0	MQ 18.0	Fr. 50.00
Superficie 4.0 x 6.0	MQ 24.0	Fr. 70.00
Superficie 5.0 x 6.00	MQ 30.0	Fr. 80.00 (massimo)

#### **CAPITOLO 4. NORME PARTICOLARI**

##### **Art. 14. Regole per l'occupazione della bancarella e del posto attribuito**

1. Gli espositori devono occupare la bancarella o il posto attribuito entro le ore 09.00 e procedere al suo allestimento entro le ore 10.00.
2. Ogni eventuale ritardo deve essere comunicato al responsabile del mercato indicandone i motivi.
3. In caso di mancato avviso entro le ore 09.00 l'espositore perde il diritto all'occupazione della bancarella e l'AMA potrà attribuirlo a terzi.

##### **Art. 15. Area attribuita**

1. Ad ogni espositore viene attribuito uno spazio definito di 4 metri.
2. Gli espositori hanno l'obbligo di attenersi a questo spazio.
3. Su richiesta e previo pagamento di un contributo secondo tariffario, può essere attribuito uno spazio supplementare. L'attribuzione di questi spazi supplementari avviene a seconda della disponibilità. Con semplice preventiva richiesta al responsabile del mercato l'espositore può rinunciare a questa superficie supplementare.
4. Le bancarelle devono essere chiuse sui tre lati e la merce esposta deve essere contenuta negli spazi autorizzati.
5. È vietata la posa di gazebo sul lungolago. È fatta eccezione per la Piazza Elvezia e il Piazzale Torre nonché dell'area di fronte alla Biblioteca. La posa di gazebo viene tollerata unicamente in caso di pioggia.
6. Su tutti gli articoli deve essere esposto in modo ben visibile il prezzo di vendita.

7. Tutti i cartelli informativi devono obbligatoriamente contenere le indicazioni in italiano.
8. Il responsabile del mercato controlla regolarmente a che gli espositori rispettino l'area a loro attribuita. In caso di abusi il responsabile del mercato incassa immediatamente la differenza di tariffa in base a quanto stabilito dall'art. 13 del presente Regolamento.

#### **Art. 16. Divieti**

1. È severamente vietata l'esposizione di oggetti appoggiati al suolo o appesi sugli alberi.
2. È severamente vietata l'occupazione dell'area dietro le bancarelle nel senso che la passeggiata sul lungolago deve sempre rimanere libera e a disposizione del pubblico.
3. È vietata l'esposizione di bandiere pubblicitarie.
4. È vietata la vendita di bibite quali acqua minerale, soft drink, vino aperto, ecc.
5. È vietata la vendita di snack riscaldati (panini, pizze, ecc), fastfood, fingerfood, ecc.

### **CAPITOLO 5: MISURE DISCIPLINARI**

#### **Art. 17. Sanzioni e penali**

1. Il mancato rispetto delle norme del presente regolamento comporta la facoltà da parte dell'AMA di applicare delle sanzioni pecuniarie. In particolare:
  - a. In caso di occupazione tardiva (dopo le ore 09.00) o sgombero anticipato (prima delle ore 17.30) non autorizzati, viene applicata una penale di fr. 100.—.
  - b. In caso di mancato pagamento delle tariffe di cui all'art. 12 nei termini indicati, gli espositori che noleggiavano le bancarelle o che partecipano quali ambulanti saltuari sono tenuti a pagare una tassa per spese amministrative di fr. 30.--.
  - c. In caso di assenze non preannunciate l'espositore verrà ammonito e verrà richiesta una penale di fr. 100.—che dovrà essere pagata prima del mercato successivo (art. 9 cpv. 5).
2. In caso di mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie sopra indicate nei termini stabiliti il contratto verrà rescisso unilateralmente da parte dell'AMA senza che l'espositore possa far valere alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per quanto già pagato anticipatamente per la partecipazione al mercato.

#### **Art. 18. Esclusione dal mercato**

1. In caso di gravi violazioni, così come pure in caso di mancato rispetto delle norme indicate dal responsabile del mercato, l'AMA ha la facoltà di rescindere unilateralmente dal contratto e di espellere l'espositore dal mercato senza che questi possa richiedere un indennizzo.
2. Sono in particolare considerate violazioni gravi:
  - Il non rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;
  - Il non rispetto delle norme organizzative fissate dall'AMA o dal responsabile del mercato;
  - Il constatato comportamento maleducato nei confronti dei clienti, degli altri espositori o degli organizzatori del mercato.
3. La decisione di espulsione dal mercato verrà inviata per lettera raccomandata dall'AMA all'espositore interessato. La decisione è definitiva e non dà diritto al rimborso di quanto già pagato fino a quel momento.
- 4.

### **CAPITOLO 6. CONTATTI**

#### **Art. 19. Richieste di informazioni al segretariato dell'AMA**

Gli espositori hanno la facoltà di richiedere tutte le necessarie informazioni al segretariato dell'AMA (Tel 091 792 18 28, E. mail: segretariato@amascona.ch) il quale è aperto il lunedì, il martedì e il giovedì dalle ore 09.00 alle ore 11.30.

#### **Art. 20. Richieste di informazioni al responsabile del mercato**

1. Gli espositori hanno la facoltà di richiedere informazioni o rivolersi per ogni comunicazione urgente al responsabile del mercato (Tel 0041 79 374 65 48).
2. Il responsabile del mercato è di regola presente sul mercato dalle ore 07.00 alle ore 17.00.

### **CAPITOLO 7 DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 21. Approvazione da parte del Municipio**

Il presente regolamento è stato approvato dal Municipio del Borgo di Ascona con ris. mun. 41 del 11.01.2017

#### **Art. 22. Riconoscimento**

1. Con la firma del presente regolamento l'espositore prende atto delle norme ivi contenute e si impegna a rispettarle riconoscendo, in caso di violazione, l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 17 e 18.

**Luogo e Data.....**

**Firma dell'espositore:-----**